www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

#### **GIUSTIZIA E SENTENZE**

In breve

ATI/RTI Legale capogruppo può dare procura



Il Dlgs 57/1995, articolo 11, comma 4, dove prevede che le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti/Ati)aggiudicatario di un appalto di lavori pubblici conferiscano mandato speciale con rappresentanza a una di esse, designata quale capogruppo, nonché procura al rappresentante legale dell'impresa capogruppo, non impedisce al legale rappresentante della capogruppo di nominare un procuratore per farsi rappresentare in determinati affari del raggruppamento. Cassazione, sezione II civile, n. 8407 del 27 aprile 2016

### **PLURALITÀ DI CURATORI** Nel procedimento tutti i soggetti

Ouando il Tribunale deve determinare complessivamente il compenso del curatore fallimentare e il successivo riparto tra i curatori che si sono succeduti nella funzione, è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, per individuare la frazione spettante a ciascuno. Cassazione, sezione I civile, n. 8404 del 27 aprile 2016

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com Corte d'appello Milano. Confermata la decisione del Tribunale - Il divieto riguarda sia lo statuto sia i patti parasociali

# Opzione put nulla senza perdite o utili

L'esclusione costante e assoluta del socio titolare configura un patto leonino

#### Angelo Busani

capo ad Alfa, qualora Beta intenda porta una «costante» e «assoludella put dalle perdite o dagli utili, sihaun cosiddetto patto leonino, nullo secondo l'articolo 2265 del Codice civile.

È questa la decisione adottata dalla Corte d'appello di Milano (sentenza 636 del 19 febbraio 2016) a conferma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 30 il rischio d'impresa dicembre 2011 con il n. 15833, in una fattispecie (quella della legittimità dell'opzione put al cospetto del Alfaconcedeva a Beta una opziodivieto di patto leonino) avara di ne put che avrebbe consentito a to alla sua valutazione perché con precedenti giurisprudenziali (in sede di legittimità bisogna infatti risalire, per trovarne uno, fino a Cassazione n. 8927/1994).

duto che, in occasione dell'acqui- l'acquisto» della partecipazione zione non fosse ravvisabile alcupegno irrevocabile di acquisto in pitale sociale di una piccola banca (Gamma), i due acquirenti cui entrambe sono socie) com- e Beta, socio di natura finanziaria) avessero sottoscritto un acta» esclusione del socio titolare cordo parasociale in base al quale

## IL PRINCIPIO

L'accordo non può avere funzione di tutela a causa dell'illecita volontà di trasferire totalmente

quest'ultima di liquidare il suo inad Alfa, a semplice richiesta, della propria quota di partecipazio-

Se l'**opzione put** (e cioè l'im- sizione della maggioranza del ca- stessa oltre a interessi convenzionali e a ogni eventuale ulteriore versamento a patrimonio netvendere le sue azioni della Spa di (Alfa, socio di natura industriale to» che Beta avesse effettuato in esclusione dalla partecipazione a favore di Gamma (ad esempio, per aumenti di capitale sociale). Beta aveva esercitato dunque la sua put, ma Alfa si era sottratta al relativopagamento(sitrattavadi una cifra non irrisoria, perché

pretesa in 40 milioni di euro cir-

ca). Di qui il giudizio.

In appello è stato innanzitutto confermato che il divieto di patto leonino concerne sia le clausole statutarie che le pattuizioni parasociali. Inoltre, il giudice di secondo grado ha affermato la nullità del contratto di opzione put giunesso, da un lato, si è realizzata una vestimento mediante la cessione assoluta e costante esclusione di un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite rinvenienti dal-Nella vicenda giunta al giudine «ad un prezzo non inferiore a l'attività sociale e, d'altrolato, per-

na funzione meritevole di tutela. Circailfatto che si trattasse, nel

caso specifico, di una "totale"

eventuali perdite di gestione, la Corte d'appello ha fondato la sua convinzione sul rilievo che, in caso di riduzione del capitale per perdite, Alfa sarebbe stata in ogni caso tenuta a votare l'aumento di capitale occorrente per la ricapitalizzazione di Gamma, per non perdere il proprio investimento. E, sul punto che l'esclusione dalla partecipazione alle eventuali perdite di Gamma fosse costante, il giudice d'appello ha rilevato che a «protezione» derivante dal patto leonino, consentiva ad Alfa di versare qualsiasi importo e di votare in assemblea senza alcun rischio né di diluizione né di perdita del proprio investimento.

Infine, circa la pretesa di Alfa di ravvisare una funzione merizio delle corti milanesi, era acca- quello corrisposto» da Beta «per ché ha ritenuto che in tale pattui- tevole di tutela nel patto paraso-

ciale da cui scaturiva l'opzione put, il giudice milanese ha osservato che, con la pattuizione in esame, uno dei soci è stato «completamente privato dell'ontologico rischio di impresa che rappresenta il connotato tipico e proprio dello status socii invocato» e che, perciò, questo socio non «avrebbe avuto alcun interesse ad una gestione prudente»

della società partecipata. Perciò, secondo la Corte d'appello di Milano, non può essere ravvisata una funzione meritevole di tutela nella stipula del patto in questione, in quanto è «evidente che la causa» di questa pattuizione debba piuttosto essere «identificata nella» illecita «volontà di trasferire totalmente il rischio di impresa» al socio che subisce la opzione put «con esclusione assoluta e costante dalle perdite» del socio titolare della put medesima.

Cassazione civile. C'è successione legale del contratto quando i lavoratori interessati sono stabilmente coordinati tra loro

# Azienda ceduta anche se passano solo i dipendenti

Si configura il **trasferimen-** applicabile l'articolo 2112 del Co- cedente ha come oggetto solo getto anche solo un gruppo di diuna successione legale del congli stessi lavoratori. tratto di lavoro.

to di un ramo di azienda nel cadice civile (secondo cui in caso un gruppo coordinato di dipenso in cui la cessione abbia a og- di trasferimento d'azienda, il denti (e non anche beni materapporto di lavoro continua con riali e immateriali, contratti, pendenti, purché dotati di parti- il cessionario e il lavoratore con- crediti, debiti eccetera); il concolari competenze e che siano serva tutti i diritti che ne deriva-cetto di "azienda" ricorre perstabilmente coordinati e orga- no) a una fattispecie in cui un ché anche in tal caso si è in prenizzatitraloro, così darendere le gruppo di lavoratori era stato senza di una entità economica loro attività interagenti e idonee riassunto da un nuovo appalta- autonoma e organizzata in maatradursi in beni e servizi benin- tore di servizi subentrato a un niera stabile, la quale, in occadividuabili; in presenza di questi precedente il quale aveva prov-sione del trasferimento, conelementi si realizza, pertanto, veduto al licenziamento di que- serva la sua identità.

Sono queste le parole con le tre parole, si ha un trasferimen- 2112 del Codice civile, vi è inoltre quali la Cassazione (sentenza todiazienda quando il subentro un assai consolidato orienta-7121 del 12 aprile 2016) haritenuto del nuovo imprenditore al pre- mento giurisprudenziale, se-

Sul concetto di "trasferimen-Secondo la Cassazione, in alto di azienda" ai fini dell'articolo

condo il quale questo trasferimento ricorre ogni qualvolta si abbia un mutamento nella titolarità dell'impresa, a condizione che si tratti di un complesso organizzato potenzialmente idoneo all'esercizio dell'impresa (Cassazione n. 123/1990, n. 4600/1987, n. 10348/2002): si deve trattare cioè di un complesso dibenie di rapporti unificati dallavolontà del titolare in vista dello scopo produttivo perseguito.

Per aversi "trasferimento d'azienda" è dunque sufficiente n. 17418/2005 e n. 28381/2006). che vi sia il subentro del nuovo imprenditore in una struttura

organizzativa idonea all'esercizio dell'impresa: ciò che può verificarsi, anzitutto, per effetto di un contratto di cessione dell'azienda, ma anche di qualsiasi altra vicenda che provochi una successione nell'impresa: ad esempio, la successione di un imprenditore a un altro in un appalto di servizi (Cassazione n. 493/2005), il mutamento della titolarità di una concessione a seguito di un atto autoritativo della pubblica amministrazione (Cassazione n. 199/2008), il trasferimento che accada a seguito di successione ereditaria, legittima o testamentaria (Cassazione

**Tribunale Bologna.** Ci sono già rimedi specifici

## Scissioni, non serve l'azione revocatoria a tutela dei creditori

#### Angelo Busani Elisabetta Smaniotto

che non ammette l'azione revocatoria verso un atto di scissione: è quello fatto segnare dalla sentenza del Tribunale di Bologna 861 del 1° aprile, secondo la quale dall'articolo 2504-quater del Codice civile (che impedisce la dichiarazione di invalidità della scissione), dall'articolo 2503 (che consente ai creditori di opporsi alla scissione) e dall'articolo 2506-quater (sulla responsabilità solidale tra società scissa e beneficiaria, nei limiti del patrimonio assegnato a quest'ultima, per le obbligazioni della scissa che essa nonriesce a soddisfare) sitraggono argomenti sufficienti per affermare che non c'è bisogno dell'azione revocatoria al fine di realizzare la tutela dei creditori della società scissa, al cospetto del quadrodistabilitàcheillegislatoreha inteso conferire alla situazione risultante dalla scissione.

Un punto a favore della tesi

In giurisprudenza, mancano sul punto pronunce di legittimità. Quanto alle decisioni di merito, parte della giurisprudenza (cuiaderiscelaprevalentedottrina) ritiene l'azione revocatoria incompatibile con la situazione che si determina per effetto di una scissione (in questo senso, si vedano Tribunale di Roma, 11 gennaio 2001, Tribunale di Modena,22gennaio2010eTribunale di Napoli, 18 febbraio 2013) mentrealtrapartedellagiurisprudenza ritiene, invece, ammissibile l'azione revocatoria, facendo leva sulla mancanza di una norma che impedisca l'esperimento di tale azione e sul fatto che si tratta di un rimedio di carattere "generale".edevidenziandochelanorma contenuta nell'articolo 2504quater del Codice civile esclude solo la possibilità, una volta che

l'atto di scissione sia iscritto al Registro delle imprese, di accertare la nullità della scissione, mentre essa non precluderebbe l'esperimento della azione revocatoria (si vedano Tribunale di Catania, 9 maggio 2012 e Tribunale di Palermo, 25 maggio 2012).

Secondo il Tribunale di Bologna, dato che la finalità dell'articolo2504-quater del Codice civile è di «assicurare la stabilità degli effetti di una complessa operazione societaria, la diversità qualitativa dei vizi non può comportare che tali effetti possano essere, in ogni caso, messi in discussione(siaconladichiarazione di nullità sia con la dichiarazione di inefficacia) una volta eseguite le prescritte formalità pubblicitarie»: da questo momentopareragionevoleritenere che, per tutelare tali interessi di carattere generale, gli effetti della scissione diventino «irregredibili» e che la tutela offerta ai creditori della società scissa si debba concretare nei rimedi specificamente previsti: e cioè il diritto al risarcimento del danno (articolo2504-quater, comma 2, del Codice civile) e la solidarietà tralasocietàbeneficiaria equella scissa(articolo 2506-quater, ultimo comma, del Codice civile).

Infatti, se l'effetto ultimo della azione revocatoria è volto a consentire il soddisfacimento coattivo del creditore sui beni del proprio originario debitore (come se essinonfosserouscitidal patrimoniodiquest'ultimosoggettopereffettodell'attorevocato) la disciplina legale della scissione già consente un simile risultato, dato che la solidarietà prevista dalla legge sterilizza sostanzialmente il potenziale danno che i creditori della societàscissapotrebberorisentire per effetto della scissione.



